

DECRETO DEL SINDACO N. 16/2016

IL SINDACO

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012, n. 179 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n.221, che testualmente dispone:

" E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili...";

DATO ATTO che in virtù della norma sopracitata è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

RILEVATO che in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili;

POSTO che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'AVCP di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

VISTO l'art. 38 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, il quale prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo, nonchè per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000 euro e inferiore ad un milione di euro, devono possedere la necessaria qualificazione;

VISTO l'art. 216, comma 10, del D. Lgs. 18.05.2016, n. 50, il quale prescrive che *"fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";*


VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella G.U. del 28/05/2013, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto-legge n. 179/2012, il nominativo del Responsabile, ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., il quale dovrà provvedere alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione all'AUSA;

VISTO lo stesso Comunicato sopracitato, il quale stabilisce che con successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'AUSA, nonchè le relative modalità di trasmissione dei dati;

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013, con il quale si forniscono indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA stessa;

ATTESO che il suddetto Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013 fa anche riferimento al Manuale Utente, che descrive le modalità operative con le quali il Responsabile da nominare deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA;





SOTTOLINEATO, nello specifico, che:

- a) ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa;
- b) la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'AVCP per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- c) il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo.

POSTO, quindi, che con il presente decreto si intende nominare il sopra indicato responsabile RASA, il quale dovrà provvedere all'iniziale verifica e/o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati Comunicati del Presidente AVCP del 16/05/2013 e del 28/10/2013

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modif., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DECRETA

1. Di nominare, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA)" di questo Comune, l'arch. Vanni Tamburini, Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente, il quale viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa Amministrazione comunale, quando agisce in qualità di stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice) ai sensi del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
2. Di dare atto che la presente nomina non dà diritto al RASA ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell'attività ordinaria assegnata allo stesso;
3. Di disporre che copia del presente decreto venga notificato all'interessato, ai Responsabili competenti in materia ed alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza;
4. Di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".

| |
|---------------------|
| Sindaco |
| Giancarlo Farnetani |

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.